



I Gas Fluorurati ad effetto serra
Normativa e Registro Telematico Nazionale
Obblighi e sanzioni

Lunedì, 18 novembre 2013
Camera di Commercio di Napoli

La normativa sui FGAS riguarda



Le persone che fanno attività di	Con riferimento a
<ul style="list-style-type: none"> controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali; recupero di gas fluorurati ad effetto serra; installazione, manutenzione o riparazione 	apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra
<ul style="list-style-type: none"> controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra recupero di gas fluorurati ad effetto serra; installazione, manutenzione o riparazione 	impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
recupero di gas fluorurati ad effetto serra	commutatori ad alta tensione
recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra	apparecchiature contenenti solventi a base di FGAS
recupero di gas fluorurati ad effetto serra	impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore
Le imprese che fanno attività di	Con riferimento a
installazione, manutenzione o riparazione	apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra
installazione, manutenzione o riparazione	impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
recupero di gas fluorurati ad effetto serra	commutatori ad alta tensione
recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra	apparecchiature contenenti solventi a base di FGAS
recupero di gas fluorurati ad effetto serra	impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore

Per essere in regola è necessario



Percorso

Iscrizione del personale che svolge materialmente l'attività al **registro telematico FGAS** gestito dalle CCIAA, che rilascia un attestato di iscrizione. La sola iscrizione non consente di operare nel rispetto della normativa.

Iscrizione dell'impresa (anche nel caso di ditta individuale) al **registro telematico FGAS**, gestito dalle CCIAA, che rilascia un attestato di iscrizione. La sola iscrizione non consente di operare nel rispetto della normativa.

Per refrigerazione (reg.303) e antincendio (reg. 304)

✓ Il personale sostiene e supera l'esame teorico e pratico presso un **organismo di certificazione** accreditato e riceve il **certificato** definitivo;

✓ L'impresa richiede e ottiene la **certificazione** da un **organismo di certificazione** a seguito della verifica che l'impresa impieghi personale certificato in numero congruo, che abbia le attrezzature sufficienti e che abbia un piano di qualità

✓ L'organismo di certificazione comunica al registro l'avvenuto rilascio dei certificati

Per Recupero FGAS da veicoli (307)

✓ Il personale partecipa ad un corso presso un **organismo di attestazione** certificato e riceve l'attestato;

✓ L'impresa non è tenuta a fare alcuna operazione

✓ L'organismo di certificazione comunica al Registro l'avvenuto rilascio dell'attestato

A questo punto sia il personale che l'impresa possono svolgere le attività di cui al DPR 43/2012



Sino ad oggi iscritti e certificati sono

Persone iscritte e certificate

CCIAA	Refrigerazione			Antincendio			Commutatori		Solventi		Autoveicoli	
	Iscritte	Certificato provvisorio	Certificate	Iscritte	Certificato provvisorio	Certificate	Iscritte	Certificate	Iscritte	Certificate	Iscritte	Attestato
NA	3.809	705	1.247	852	161	5	187	6	182	0	1.979	683

Imprese iscritte e certificate

CCIAA	Refrigerazione			Antincendio			Commutatori	Solventi	Autoveicoli
	Iscritte	Certificato provvisorio	Certificate	Iscritte	Certificato provvisorio	Certificate	Iscritte	Iscritte	Iscritte
NA	2.572	1.732	8	594	388	0	117	135	1.730

L'impresa e la persona possono lavorare?



Attività	Obblighi
Recupero FGAS da autoveicoli (307): <u>l'impresa può lavorare se impiega personale in possesso di attestato</u>	
	Il personale per poter svolgere l'attività deve essere in possesso di attestato. Il rilascio dell'attestato alle persone che svolgono l'attività avviene a seguito della partecipazione ad un corso organizzato da un organismo di attestazione.
	L'impresa che svolge attività di recupero FGAS da autoveicoli, per poter operare deve impiegare personale in possesso di attestato. L'impresa non deve essere in possesso nè di attestato nè di certificato.
<u>Installazione, riparazione e manutenzione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra (Reg. 303) e impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra (Reg. 304) ; dallo scadere del certificato provvisorio o in assenza di esso l'impresa può lavorare se è certificata e impiega personale in possesso di certificato</u>	
	<u>Dallo scadere del certificato provvisorio o in assenza di esso l'impresa</u> deve essere in possesso di certificato rilasciato da organismi di certificazione. La certificazione viene rilasciata alle imprese a seguito della verifica della presenza di requisiti quali l'impiego di personale certificato in misura congrua rispetto al fatturato , la disponibilità di strumentazione e la presenza di procedure di qualità
	<u>Dallo scadere del certificato provvisorio o in assenza di esso la persona</u> per poter operare deve essere in possesso di certificato rilasciato da organismi di certificazione. La persona, anche in possesso di certificato, non potrà operare se l'impresa, a sua volta, non è certificata. La certificazione viene rilasciata alle persone a seguito del superamento di esami teorici e pratici
Recupero FGAS da commutatori (305) o recupero solventi (306) <u>l'impresa può lavorare se impiega personale in possesso di certificato</u>	
	la persona per poter operare deve essere in possesso di certificato rilasciato da organismi di certificazione La certificazione viene rilasciata alle persone a seguito del superamento di esami teorici e pratici
	L'impresa deve impiegare personale in possesso di certificato ma non deve essere certificata

Imprese e persone possono iscriversi ?



Il registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate rimane pienamente attivo per consentire ad imprese e persone ritardatarie o che hanno avviato l'attività dopo le scadenze di iscriversi secondo le medesime modalità in vigore prima della scadenza.

Dopo la scadenza, persone e imprese che si iscrivono per le attività disciplinate dai regolamenti 303/2008 e 304/2008 non potranno però più richiedere il certificato provvisorio. Pertanto non potranno esercitare le attività rientranti nell'ambito di applicazione del DPR 43/2012, prima di aver ottenuto il certificato rilasciato dagli organismi di certificazione.

Il percorso è questo:

- 1) Iscrizione del personale al registro telematico FGAS gestito dalle CCIAA, che rilascia un attestato di iscrizione.
- 2) Iscrizione dell'impresa al registro telematico FGAS, gestito dalle CCIAA, che rilascia un attestato di iscrizione.
- 3) Il personale sostiene e supera l'esame teorico e pratico presso un organismo di certificazione accreditato e riceve il certificato definitivo;
- 4) L'impresa richiede e ottiene la certificazione da un organismo di certificazione a seguito della verifica che l'impresa impieghi personale certificato in numero congruo, che abbia le attrezzature sufficienti e che abbia un piano di qualità ;
- 5) Una volta che sia il personale che l'impresa sono certificate, l'impresa può svolgere le attività di cui al DPR 43/2012

Si possono modificare le informazioni ?



Pratica	Per che cosa
<u>Variazione categoria</u>	Qualora la persona abbia indicato, in sede di iscrizione, una categoria del regolamento 303 diversa da quella per la quale intende ottenere la certificazione, dovrà presentare, prima di poter ottenere il certificato, una pratica di Variazione. IL caso tipico è di chi si è iscritto per la categoria II e poi sostiene l'esame per la categoria I.
<u>Variazione Attività</u>	Qualora l'impresa o la persona, abbiano indicato erroneamente, in sede di prima iscrizione, di svolgere attività in base ad un Regolamento sbagliato (p.es. 303 invece che 307) potranno modificare l'attività dichiarata presentando una pratica di variazione.
<u>Aggiunta attività</u>	Se l'impresa o la persona intendono aggiungere, alle attività indicate inizialmente, nuove attività, (per esempio aggiungere alle attività del regolamento 303 anche quelle del regolamento 304)
<u>Aggiornamento Anagrafica</u>	Una volta che la pratica è stata accolta, persone ed imprese possono fare un aggiornamento dei dati anagrafici della propria posizione. -->per la persona Cognome e nome della persona, Cittadinanza, Luogo e data di nascita, Indirizzo del domicilio della persona, Cognome e nome del Referente e Indirizzo di posta elettronica della persona e del referente -->per l'impresa il sistema effettua una verifica dei dati presenti nel registro delle imprese che vengono aggiornati mediante interoperabilità degli archivi.
<u>Aggiungere nominativi</u>	Se l'impresa intende impiegare ulteriori o diverse persone rispetto a quelle comunicate al momento dell'iscrizione, non necessita di modificare la propria pratica di iscrizione al registro. Si ricorda infatti che in sede di certificazione l'impresa dovrà indicare all'organismo di certificazione i nominativi delle persone (anch'esse in possesso di certificato) che impiega per lo svolgimento delle attività e l'Organismo di certificazione dovrà inserire per via telematica nella sezione apposita del Registro di cui al DPR, le informazioni relative alle imprese che hanno ottenuto detto certificato e le informazioni relative al personale impiegato per le attività oggetto di certificazione.

Dove sono disponibili informazioni ?



Il sito www.fgas.it consente

- ▶ agli operatori di consultare l'elenco delle persone e delle imprese iscritte ed in possesso di certificato.
- ▶ alle imprese e alle persone di verificare gli organismi che rilasciano i certificati o gli attestati

Chi rilascia i certificati ?



L'elenco degli organismi accreditati per la certificazione è disponibile sul sito www.fgas.it, nell'area registro / consultazione / organismi.

Per sapere chi certifica le persone

Dovete indicare il regolamento per il quale intendete ottenere la certificazione (per esempio 303 per la refrigerazione o 304 per l'antincendio) e il profilo "certificazione persone"

Per sapere chi certifica le imprese

Dovete indicare il regolamento per il quale intendete ottenere la certificazione (per esempio 303 per la refrigerazione o 304 per l'antincendio) e il profilo "certificazione imprese"

Per sapere chi rilascia gli attestati alle persone

Dovete indicare il regolamento per il quale intendete ottenere la certificazione 307 per il recupero FGAS e il profilo "attestazione delle persone"

Gli organismi operano a livello nazionale quindi si suggerisce di non effettuare una ricerca per territorio

E'a carico della singola impresa / persona contattare l'organismo.

Chi rilascia i certificati ?



- Gli **organismi di certificazione** accreditati da Accredia e designati dal Ministero dell'Ambiente rilasciano i **certificati**,
 - alle persone a seguito del superamento di esami teorici e pratici per le attività di cui ai regolamenti 303, 304, 305 e 306,
 - alle imprese a seguito delle verifiche previste dalla norma e dai regolamenti tecnici approvati dal Ministero dell'Ambiente (quali ad esempio l'impiego di personale certificato, la disponibilità di attrezzature sufficienti e di un piano della qualità) per le attività di cui ai regolamenti 303 e 304
- Gli organismi di certificazione possono avvalersi di *organismi di valutazione* terzi presso i quali vengono svolti gli esami del personale.
- Gli **organismi di attestazione**, a loro volta in possesso di certificato rilasciato dagli organismi di certificazione, rilasciano l'attestato di partecipazione al corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste nell'allegato del regolamento (CE) n. 307/2008

Quali sono i soggetti certificati?



Il Registro può quindi essere consultato dagli operatori delle apparecchiature sui quali ricade la responsabilità di avvalersi di persone / imprese certificate . Sul sito www.fgas.it è disponibile una funzione di Consultazione del Registro nella quale è possibile ricercare, liberamente e gratuitamente

- A livello territoriale (provincia)
- Per attività (303, 304, 305, 306 e 307)

I nominativi di PERSONE ed IMPRESE presenti nelle varie sezioni del registro

Nel registro sono consultabili i nominativi di

- Persone ed imprese in possesso di certificato provvisorio, rilasciato dalla CCIAA (per le attività di cui ai regolamenti 303 e 304)
- Persone ed imprese in possesso di certificato, **il cui rilascio viene comunicato al Registro dagli organismi di certificazione** (per le imprese di cui ai regolamenti 303 e 304 e per le persone di cui ai regolamenti 303, 304, 305, 306)
- Persone in possesso di attestato **il cui rilascio viene comunicato al Registro dagli organismi di certificazione** per il regolamento 307
- Persone ed imprese in possesso di certificato rilasciato da altro stato membro e riconosciuto in Italia
- Persone in possesso di esenzione o deroga
- Imprese iscritte ma non soggette a certificazione per le attività di cui ai regolamenti 305, 306 e 307

Alcuni chiarimenti / 1



Cosa devo comunicare all'organismo per ottenere il certificato e l'attestato ?

Per ottenere il certificato e l'attestato, oltre a superare gli esami oppure partecipare al corso oppure effettuare le verifiche, **la persona e l'impresa devono comunicare il numero di iscrizione e non il numero di certificato provvisorio**

Dove trovo il numero di iscrizione ?

Il numero di iscrizione viene comunicato, via mail, nel momento in cui viene accolta la pratica di iscrizione. Per le persone è PR....., per le imprese è IR.....

Si può scaricare l'attestato contenente il numero di iscrizione, con accesso via firma digitale, dalla scrivania telematica, nella sezione Attestati e certificati.

Se la mia pratica è stata seguita da un soggetto terzo (consulente, commercialista, associazione), posso accedere ai miei dati e modificarli ?

Sì, è necessario però disporre di

- Numero di iscrizione
- Certificato di firma digitale a proprio nome

In questo modo la delega originariamente rilasciata ad un terzo, potrà essere "azzerata" e la pratica tornerà in capo al titolare

Alcuni chiarimenti /2



Cosa devo comunicare all'organismo per ottenere il certificato e l'attestato ?

Per ottenere il certificato e l'attestato, oltre a superare gli esami oppure partecipare al corso oppure effettuare le verifiche, **la persona e l'impresa devono comunicare il numero di iscrizione e non il numero di certificato provvisorio**

Dove trovo il numero di iscrizione ?

Il numero di iscrizione viene comunicato, via mail, nel momento in cui viene accolta la pratica di iscrizione. Per le persone è PR....., per le imprese è IR.....

Si può scaricare l'attestato contenente il numero di iscrizione, con accesso via firma digitale, dalla scrivania telematica, nella sezione Attestati e certificati.

Una volta ottenuto l'attestato o il certificato devo fare una pratica al registro ?

NO, è l'organismo che ha rilasciato il certificato che comunica l'avvenuto rilascio al Registro

Perché se interrogo l'area pubblica del Registro non trovo il mio nome

Nel caso di attività di refrigerazione e antincendio significa che l'impresa / persona:

- non ha chiesto il certificato provvisorio al momento dell'iscrizione o il certificato è scaduto.
- non ha ancora ottenuto il certificato
- ha ottenuto il certificato ma l'organismo non ha ancora comunicato l'avvenuto rilascio

Nel caso di attività di recupero gas da autoveicoli significa che la persona

- non ha ancora ottenuto l'attestato
- ha ottenuto l'attestato ma l'organismo non ha ancora comunicato l'avvenuto rilascio

Sanzioni : soggetti interessati

Soggetti coinvolti

il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto, qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi" proprietari) di apparecchiature/sistemi contenenti gas fluorurati

Imprese che svolgono

effettuano recupero di gas fluorurati da impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore
effettuano l'attività di contenimento o recupero
svolgono le attività disciplinate dai regolamenti n. 303 e 304

Sanzioni per gli operatori



Soggetti	Violazione	Sanzioni in Euro
Operatori (proprietari) delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio (303, 304)		
	Che non provvedono affinché esse siano <u>controllate</u> , per individuare perdite,	7.000 – 10.000
	Che non si avvalgono di personale certificato per le attività di controllo perdite	10.000 – 100.000
	Che non si avvalgono di personale certificato per la riparazione delle perdite di cui ai regolamenti 1516 (refrigerazione) e 1497 (antincendio)	10.000 – 100.000
	Che non tengono il registro dell'apparecchiatura	7.000 – 100.000
	Che tengono il registro in modo incompleto, inesatto o con formato non corretto	7.000 – 100.000
	Che non mettono a disposizione su richiesta dell'autorità il Registro	500 – 5.000
Operatori (proprietari) delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio, commutatori, impianti contenenti solventi a base di gas (303,304,305,306)		
	Che non si avvalgono di personale in possesso di certificato o di certificato provvisorio o di certificato rilasciato da altro stato membro per attività di recupero gas fluorurati durante la riparazione o manutenzione	10.000 – 100.000

Sanzioni per le imprese



Soggetti	Violazione	Sanzioni in Euro
Imprese che effettuano recupero di gas fluorurati da impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore con esclusione delle attività di ricarica che non comporta preventivo o successivo recupero dei gas fluorurati dagli impianti	Che impiegano personale non in possesso dell'attestato, anche rilasciato da altri stati membri	7.000 – 100.000
Proprietario di un contenitore per gas fluorurati ad effetto serra ricaricabile o non ricaricabile è giunto a fine vita	Non provvede affinché i gas fluorurati siano recuperati	7.000 – 100.000
Imprese che effettuano l'attività di contenimento o recupero per apparecchiature: a) circuiti di raffreddamento di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore; b) apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra; c) impianti di protezione antincendio ed estintori; d) commutatori ad alta tensione	Prendono in consegna fgas utilizzando personale non in possesso del certificato o di certificato provvisorio o di certificato rilasciato da altro stato membro	10.000 - 100.000
Imprese che svolgono le attività disciplinate dai regolamenti n. 303 e 304	Senza essere in possesso di certificato o di certificato provvisorio o di certificato rilasciato da altro stato membro	10.000 - 100.000
Imprese tenute all'iscrizione al registro	Non si iscrivono	1.000 – 10.000



Operatore

L'operatore dell'apparecchiatura è responsabile del rispetto degli obblighi normativi

L'articolo 2 del Regolamento 842/2006 definisce l'operatore come una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal presente regolamento; uno Stato membro può, in circostanze specifiche e ben definite, considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell'operatore;

Il D.P.R. n 43/2012 all'art.2 interviene sulla definizione di operatore, considerando come tale *“il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto, qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi”* .

L' “effettivo controllo sul funzionamento tecnico” comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:

- *libero accesso all'impianto*, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;
- *controllo sul funzionamento e la gestione ordinari* (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
- il potere (compreso il potere finanziario) di *decidere in merito a modifiche tecniche* (ad esempio, la sostituzione di un componente, l'installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura o nell'impianto, e all'esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.

Tenuto conto della complessità dell'installazione e dell'importanza del corretto funzionamento dell'impianto, per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione o di riparazione si ricorre spesso a contratti con imprese di assistenza. In tali casi, la determinazione dell'operatore dipende dagli accordi contrattuali e pratici tra le parti.



Obblighi degli operatori / certificazione

Il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi.

Ai sensi del D.P.R. n. 43/2012, l'impresa o ente che si configura come "operatore" in quanto proprietaria delle apparecchiature contenenti F-gas non è tenuta ad iscriversi al Registro né certificarsi. La medesima impresa o ente hanno l'obbligo di rivolgersi a persone o imprese certificate per le operazioni di installazione, manutenzione, riparazione delle suddette apparecchiature nonché per l'attività di recupero degli F-gas in esse contenute. Qualora svolga tali attività con personale interno, il personale dovrà essere iscritto al registro ed in possesso di certificato



Obblighi degli operatori / Registri

Il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto, qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi:

- Per applicazioni fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore, contenenti 3 kg o più di FGAS deve tenere il Registro dell'Apparecchiatura
- Per sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di FGAS deve tenere il Registro del sistema

Nei registri di cui ai commi 1 e 2, gli operatori riportano le informazioni previste dall'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 842/2006.

- quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati,
- quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo.
- altre informazioni pertinenti, quali l'identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati dei controlli effettuati.

Il formato del registro e le modalità della loro messa a disposizione, vengono pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Obblighi degli operatori / Comunicazione annuale



Entro il 31 maggio di ogni anno, a partire dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto) , gli operatori delle applicazioni fisse di:

- refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore,
- sistemi fissi di protezione antincendio contenenti 3 kg o più di FGAS

devono presentare al Ministero dell'ambiente per il tramite di ISPRA una dichiarazione contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati relativi all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto.

A seguito dell'annuncio in Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14/05/2013, è disponibile il formato della dichiarazione contenente le informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati di cui all'articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012.

La dichiarazione dovrà essere trasmessa ad ISPRA entro il 31 maggio di ogni anno tramite il formato elettronico, accessibile al seguente link: www.sinanet.isprambiente.it/it/fgas

Per la dichiarazione 2013 dovevano essere comunicate le informazioni di cui alle sezioni 1, 2 e 3 della dichiarazione.